



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per il trasporto di persone e cose,
per logistica e l'intermodalità

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

Alle Direzioni Generali Territoriali:

dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

dgt.nordest@pec.mit.gov.it

Alla Regione Siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti

PALERMO

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Valle d'Aosta

Assessorato ambiente, trasporti, mobilità sostenibile
Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile

AOSTA

trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Trento

-UMST Gestioni patrimoniali e motorizzazione

umst.patrimonio-motorizzazione@pec.provincia.tn.it

-Dipartimento territorio, trasporti, ambiente, energia e
cooperazione

dip.taec@pec.provincia.tn.it

TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Dipartimento infrastrutture e mobilità

Servizio Mobilità – Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

BOLZANO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale infrastrutture e territorio

Servizio motorizzazione civile regionale

TRIESTE

territorio@certregione.fvg.it

e,p.c Al Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile,
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Alla Direzione Generale per la
Motorizzazione – Divisione 7
dg.mot-div7@pec.mit.gov.it

OGGETTO: art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. **Verifica della regolarità delle imprese di trasporto su strada di merci in conto terzi. Cooperazione applicativa con Infocamere per la rilevazione delle imprese cancellate dal registro delle imprese – Contratto anno 2021.**

Come è noto, le disposizioni in oggetto indicate hanno incrementato le competenze del Comitato centrale nell'ottica di realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori per esercitare la professione ma anche di verificare in modo più approfondito lo svolgimento della loro attività economica.

Nell'ambito delle diverse iniziative assunte, anche nell'anno 2021, è stata attivata la cooperazione applicativa, già avviata nell'anno 2020, con Infocamere Scrl, società informatica di gestione del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, che consente di procedere, tramite un sistema di web access, ad interrogazioni massive in tempo reale volte a verificare lo stato di vigenza delle imprese iscritte all'Albo ed, in particolare, la loro posizione nell'ambito del Registro delle imprese.

Nel mese di marzo scorso, sono state effettuate circa 100.828 interrogazioni relative ad imprese diffuse su tutto il territorio nazionale. All'esito, è risultato che n. 2.152 risultano cancellate\cessate dal Registro delle imprese. Per ciascuna di tali imprese cancellate\cessate, l'applicativo informatico ha rilasciato un attestato di cancellazione\cessazione detenuto in atti.

Come è noto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 2188 e 2195 del codice civile nonché dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'iscrizione al Registro delle imprese tenuto in Camera di commercio costituisce requisito essenziale per l'esercizio dell'attività di impresa. In particolare, l'art. 2195 del codice civile, in considerazione della particolare rilevanza del settore, indica in modo esplicito che *“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano un'attività di trasporto terra, per acqua o per aria”*. L'art. 2193 inoltre, stabilisce che *“I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”*, in tal modo delimitando il regime degli effetti dell'iscrizione nel senso che i fatti ivi non iscritti non possono essere opposti ai terzi se non agli stessi conosciuti. Infine appare decisivo il disposto dei seguenti articoli del codice civile: 2331 secondo cui la società per azioni *“Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica”*; 2463 che per le società a responsabilità limitata rinvia al 2331 e 2297 che impongono la pubblicazione nel Registro delle imprese dell'Atto costitutivo delle società in nome collettivo; 2317 in termini di mancata registrazione delle società in accomandita semplice. I piccoli imprenditori e gli imprenditori artigiani sono comunque tenuti all'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese.

Si deve, quindi ritenere che per tutte le tipologie di impresa commerciale e non la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese faccia venir meno la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività d'impresa.

Sotto altro profilo, è ormai pacifico ritenere, anche sulla base di rilevanti pronunce giurisprudenziali (*su tutte Cassazione civile, sez. unite, 22 febbraio 2010, n. 4060, 4061, 4062*), che, dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario (*decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6*), l'intervenuta cancellazione dal Registro delle imprese operi l'estinzione del soggetto giuridico non solo con riferimento alle società di capitali ed alle società cooperative ma anche rispetto alle società di persone ed alle imprese individuali, indipendentemente dai rapporti patrimoniali eventualmente esistenti al momento della cancellazione. In tal senso, anche per le società di persone, può presumersi, che la cancellazione della loro iscrizione nel registro delle imprese comporti la fine della loro capacità e soggettività giuridica, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali e le cooperative.

Ciò posto, ne deriva che la cancellazione dal Registro delle imprese determina effetti conseguenti anche sulla vigenza dell'iscrizione all'Albo. Seppur non più esplicitamente contemplata stante l'intervenuta abrogazione degli artt. 13 e 20 punto 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la cancellazione dall'Albo deve ritenersi conseguenza ineludibile per il venir meno del presupposto giuridico di vigenza delle citate imprese. Si ritiene infatti che, nel caso di specie, possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 20 punto 2 in base al quale la cancellazione interviene quando "l'attività sia di fatto cessata" come nel caso in esame. Sorregge, altresì, tale conclusione anche la previsione di cui all'art. 21, lett d) della medesima legge secondo cui le imprese che omettono le comunicazioni di cui all'art. 18 sulle variazioni del loro stato di impresa devono essere radiate dall'Albo.

Inoltre, poiché anche le risultanze del REN debbono essere aggiornate ed esatte, è necessario intervenire contestualmente anche sulla iscrizione al REN delle imprese in questione, di cui si sia constatata l'assenza della condizione generale in parola e risulta opportuno, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, intervenire nel contempo anche sull'iscrizione al REN delle imprese menzionate.

Di conseguenza, tenuto anche conto delle motivazioni sopra espresse, la cancellazione dal Registro delle imprese presso le Camere di Commercio non può che incidere anche sul REN, dato il venir meno della soggettività/capacità, che non consente di esperire nei confronti delle imprese oggetto di cancellazione la normale procedura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di cui all'articolo 13 del su citato regolamento (CE) n.1071/2009, come declinate con le linee guida emanate dalla Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità con note prot. n 7822 del 15 aprile 2006 e n. 22649 del 29 dicembre 2016.

Per quanto sopra, si ritiene ricorrano i presupposti per adottare il provvedimento di cancellazione, e che lo stesso deve avere effetto, come in effetti avrà effetto, sia sull'iscrizione all'Albo, con relativa cancellazione, sia sull'autorizzazione all'esercizio della professione, vale a dire sull'iscrizione al REN, parimenti con relativa eliminazione anche per conseguire il necessario effetto di allineare il novero delle imprese iscritte al numero di quelle effettivamente attive.

Ciò posto, si ritiene che tale provvedimento possa adottarsi dai competenti Uffici provinciali senza la previa istaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata. Vale, in proposito, considerare che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società

cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi. In tal senso, l'eventuale previa contestazione alle imprese interessate del loro attuale stato di inesistenza giuridica, non potrebbe produrre alcun effetto posto che sarebbe rivolto a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni.

Resta da valutare se occorra o meno procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione ed in che termini posto che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari renderebbe difficoltosa se non impossibile la relativa attività di notifica, con ciò vanificando l'istruttoria compiuta nonché le sottese finalità.

In proposito, considerato il contenuto vincolato del provvedimento da adottarsi, si ritiene non ragionevole procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con le modalità ordinarie "uti singoli", sia per ragioni di carattere organizzativo che di costo. La notifica tramite mezzo postale genera, infatti, una spesa rientrante nei cosiddetti "consumi intermedi", soggetta ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese che impongono alle pubbliche amministrazioni continue riduzioni di tali consumi. L'eventuale notifica a mezzo pec non potrebbe parimenti attuarsi poiché si deve presumere che in assenza del soggetto giuridico ricevente la notifica telematica non potrebbe produrre alcun effetto.

Occorre, quindi, prendere a riferimento l'art. 8 della legge 241/1990 in base al quale: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".

Si ritiene che tale disposizione possa trovare applicazione nelle fattispecie in argomento trattandosi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, relativo ad un "numero dei destinatari" tale da rendere la notificazione personale particolarmente "gravosa".

Sorregge ancor più tale impostazione la previsione di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. In tal senso, si ritiene che, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, la pubblicazione sul sito internet ministeriale, sul Portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e sui siti degli Uffici motorizzazione o di quelli competenti degli Enti in indirizzo della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quindici giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990.

Tale conclusione consente, tra l'altro, una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nell'Albo e nel REN a beneficio dell'intero sistema. In analogia, anche il provvedimento finale di cancellazione adottato dagli Uffici motorizzazione o da quelli competenti degli Enti in indirizzo, tenuto conto dell'identità dei presupposti di fatto

e di diritto, potrà essere emanato in via “cumulativa”, con provvedimento “plurimo”, avente cioè contenuto identico ed una pluralità di destinatari, da notificarsi con le medesime modalità.

In uno spirito di massima collaborazione, sono stati predisposti sia lo schema di avvio del procedimento sia lo schema di provvedimento per la cancellazione che si trasmettono unitamente agli elenchi delle imprese da cancellare distinti per Ufficio di competenza.

Ciascuna struttura in indirizzo avrà cura di trasmettere agli Uffici competenti i file Excel delle province che rientrano nella propria competenza territoriale.

Inoltre, ove nulla osti, al fine di non appesantire il gravoso carico di lavoro degli Uffici provinciali, sulla base di intese già raggiunte con il Ced della motorizzazione, sarà possibile procedere a dare esecuzione al provvedimento di cancellazione per ciascuna singola impresa intervenendo direttamente sulla banca dati dell'Albo e del REN dalla sede centrale.

In sostanza, adottato dall'Ufficio provinciale il provvedimento di cancellazione ed atteso un ulteriore congruo periodo di tempo dopo l'avvenuta notifica con le modalità sopra indicate al fine di recepire e valutare eventuali reclami, si potrà procedere a dare esecuzione al provvedimento con modalità massiva a cura del Ced della motorizzazione agendo direttamente sui sistemi informatici.

Ogni richiesta di chiarimento o informazione potrà essere rivolta alla mail regolarita.albo@mit.gov.it.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità, si pregano codeste Direzioni ed Enti in indirizzo di diramare le necessarie informative ed istruzioni ai dipendenti Uffici competenti in materia assicurando, ove nulla osti, il necessario coordinamento e tenendo informati le strutture scriventi sugli sviluppi della procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(Dott. Enrico Finocchi)

